Natasha Cola	
University of Genoa, Italy	DOI: 10
- Chiversity of Genou, Italy	_ JOURN
natasha.cola@unige.it	SCIENC
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3647-7180	S. 303-3

DOI: 10.13166/JMS/138894 JOURNAL OF MODERN SCIENCE TOM 1/46/2021, S. 303-324

THE DEBATE ON SOCIAL HUMAN RIGHTS: ETHICAL IMPERATIVES OR LEGAL FORMALIZATION?

IL DIBATTITO SUI DIRITTI UMANI SOCIALI: IMPERATIVI ETICI O FORMALIZZAZIONE GIURIDICA?

ABSTRACT

Objectives: Since their explicit formulation at an international level, human rights have been the subject of a virtuous process of affirmation and expansion, even if this history has not always been linear and progressive and geographically there has been no homogeneous distribution, and currently, the greatest concern is for the implementation of second-generation rights and in particular social rights.

Material and methods: For the implementation of social rights, Sen proposes an approach focused on capabilities understood as the possibility to realize functioning: the analysis focuses on human life and its actual content and in particular on the actual opportunities for human beings to realize their ends. In doing so, Sen enables us to understand that the means necessary for a satisfying human life do not coincide solely with its ends.

Results: This simple observation provides us with empirical evidence of the weakness of the legal path of human rights, although the so-called legal revolution has contributed a great deal to the culture of human rights, their definition and implementation. Skepticism should not, however, take away the significance of the longer and more complex ethical path, the true one, according to some, capable of designing a more just society based, as Sen wants, on the possibilities of development of men and on their right to be men and to realize themselves according to their own competences and aspirations.

Conclusions: The strength of rights does not lie in their legal nature, but in their ethical strength: they demand that those in charge of the fate of a state recognize them in each individual in the form of respect for certain freedoms and not in their being recognised as legally formalized and possessing their own legal value.

Sommario

Scopo del lavoro: Dalla loro esplicita formulazione in sede internazionale, i diritti dell'uomo sono stati oggetto di un virtuoso processo di affermazione e di espansione, anche se questa storia non è stata sempre lineare e geograficamente non si è avuta una distribuzione omogenea; attualmente la preoccupazione maggiore è rivolta all'attuazione dei diritti di seconda generazione ed in particolare ai diritti sociali

Materiale e metodi: Per l'attuazione dei diritti sociali Sen propone un approccio concentrato sulle capabilities intese come possibilità di realizzare dei functionin: l'analisi si concentra sulla vita umana e sui suoi effettivi contenuti ed in particolare alle effettive opportunità per gli esseri umani di realizzare i propri fini. Così facendo, Sen ci permette di comprendere che i mezzi necessari a una vita umana soddisfacente non coincidono unicamente con i suoi fini.

Risultati: Questa semplice osservazione ci fornisce un'evidenza empirica della debolezza della via giuridica dei diritti umani, benchè la cosid detta rivoluzione giuridica abbia contribuito moltissimo alla cultura dei diritti umani, alla loro definizione e alla loro implementazione. Lo scetticismo non deve tuttavia togliere significato alla più lunga e complessa via etica, la vera, secondo alcuni, capace di disegnare una società più giusta fondata come vuole Sen sulle possibilità di sviluppo degli uomini e sul loro diritto ad essere uomini e a realizzarsi secondo le proprie competenze e aspirazioni

Conclusioni: La forza dei diritti non risiede nella loro natura giuridica, ma nella loro forza etica: essi esigono da chi ha in mano le sorti di uno Stato, il loro riconoscimento in ogni singolo individuo sotto forma di rispetto di certe libertà e non nel loro essere riconosciuti come giuridicamente formalizzati e possedenti un proprio valore giuridico.

KEYWORDS: human rights, social, economic and cultural rights, legislation, capacities, functioning, public debate.

PAROLE CHIAVE: diritti umani, diritti sociali, economici e culturali, legge, capacità, funzionamenti, dibattito pubblico.

OLTRE LO STATO DI DIRITTO FRA MORALE, GIURISPRUDENZA E DIRITTI UMANI

Dalla loro esplicita formulazione in sede internazionale, i diritti dell'uomo sono stati oggetto di un virtuoso processo di affermazione e di espansione, anche se questa storia non è stata sempre lineare e progressiva e geograficamente non si è avuta una distribuzione omogenea. Dal 1948 il mondo è cambiato radicalmente, le esigenze della popolazione sono con esso mutate e anche i diritti umani hanno vissuto e vivono tutt'ora la necessità di una revisione tale da portarli a tutelare le nuove istanze. Proprio da questo processo, insieme storico, politico, filosofico e giuridico si pongono oggi più che mai nuove sfide e nuovi interrogativi al diritto; si pone la necessità di capire fin dove il processo di giuridificazione dei diritti umani si può spingere. La dottrina dei diritti umani, infatti, richiede ai giuristi e ai filosofi del diritto di interrogarsi sul fondamento stesso di questo genere di diritti, non tanto su quelli cosiddetti di prima generazione (diritti civili e politici), su cui si è a lungo riflettuto, ma su quelli di seconda (diritti economici, sociali e culturali), di terza (diritti di solidarietà e difesa dell'ambiente) e persino di quarta generazione (bioetica, difesa dalle manipolazioni genetiche). Questo processo è quanto mai complesso e pone seri problemi di carattere giuridico e filosofico¹. Circoscrivendo la nostra attenzione alla seconda generazione di diritti possiamo dire che, usando le parole di J. Habermas, l'ambizioso progetto di riconoscere la difesa dei diritti sociali come oggetto di tutela internazionale e il ricorso sempre maggiore al processo di giuridificazione che caratterizza gli interventi di welfare, "rende obsoleta l'immagine classica del diritto privata: per es. l'idea di una netta separazione tra diritto privato e diritto pubblico, oppure la distinzione gerarchica tra norme fondamentali e semplici ordinanze. [...] l'unità complessiva delle norme si dischiude volta per volta ad una precomprensione ricostruttiva, orientata a principi, la quale non si trova più come tale oggettivata nel testo della legge"2. Vediamo qui come ciò che spinge a intervenire con norme a regolare l'ambito della sfera dei diritti sociali richieda la costruzione di un orizzonte sorretto da capisaldi non giuridici ma etico-morali. Su questo punto buona parte dei giuristi e filosofi che andremo ad analizzare discuterà sulla natura di detti principi. In questo

modo cercheremo di vedere se essi possono essere concepiti effettivamente come posti alla base dell'accettabilità universale dei diritti umani.

Inoltre occorre tener presente che nella visione classica dello Stato di Diritto (in parte tutt'oggi accettata), secondo il filosofo tedesco, le proprietà formali sono caratterizzate dalla sistematicità del corpus giuridico e dalla forma astratta della legge. Tuttavia, l'estendersi dell'attività normativa non solo ad ambiti sempre più estesi ma soprattutto ad ambiti territoriali diversificati, rappresentati dal mondo intero e ai quali i Diritti Umani devono applicarsi, hanno scosso il significato stesso di diritto e hanno obbligato schiere di filosofi ad una riflessione diversa sul concetto di ius. Come fa notare Habermas nel suo ragionamento, ciò a cui stiamo assistendo con il pieno riconoscimento dei diritti sociali e con la pressante richiesta di loro universalizzazione, non è altro che un processo di materializzazione del diritto. In altri termini, ciò significa uscire dall'astrattezza del diritto e riempirlo di contenuti, di obiettivi di giustizia che ci inducono a passare dallo stato di diritto allo stato sociale e quindi a rivedere l'idea positivistica della legge³. Secondo Habermas nel mondo contemporaneo diventa sempre più pressante il contrasto fra moralità e positività del diritto: il criterio etico di valutazione abbandona la forma più o meno semanticamente astratta e universale della legge per trasferirsi alla forma più o meno democratica della legislazione. Quindi, in questo slittamento semantico, i diritti umani assumono quel ruolo e quel riconoscimento che il positivismo non è in grado di garantire: il criterio morale riprende il suo posto nel dibattito sul significato e sull'identità dei diritti umani.

In questo passaggio fondamentale emerge un nesso immanente tra diritto e principi etico-morali: questo ci dischiude la strada ad un dibattito oggi più che mai vivo sulla natura dei diritti umani sociali e sul ruolo a cui si ritiene essi siano chiamati a svolgere. Il punto fermo da cui partono queste riflessioni è la semplice, ma non scontata e non condivisa affermazione, secondo cui l'essenza dei diritti umani non può che fondarsi su basi etiche. Secondo la filosofa Jeanne Hersch, infatti, il fondamento dei diritti umani sta nell'apparente tautologia secondo cui ciò che fonda un diritto umano è in primo luogo il diritto di essere uomo. Questo è un punto *transteorico* e *transculturale*, è un'espressione normativa in senso lato, che trascende

il diritto e ne crea le condizioni di possibilità. Secondo Hersch i diritti umano devono andare oltre i tentativi di una giustificazione giuridica o una legittimazione politica degli stessi, per questo motivo Hersch critica l'idea ampiamente riconosciuta da una certa scuola giuridica secondo cui i diritti umani vanno intesi come espressione di diritti naturali⁴. La filosofa tedesca non mette in dubbio che i diritti umani siano un prodotto della storia e di una concezione anche positiva del diritto e ammette come presupposto della loro affermazione il principio limpido e indissolubile di libertà. Paradossalmente, però, questa possibilità di fondamento che proviene dalla libertà, non è insita nell'uomo come fatto naturale. Per Hersch la libertà non è un dato naturale, ma un'aspirazione, un'esigenza. È in questo anelito al diritto di essere uomo che si riconosce il ruolo principe dei diritti umani e della loro universalità: quest'ultima consiste nella possibilità di scelta, la capacità di scegliere per sé e realizzare le proprie aspirazioni⁵. Per Hersch, infatti, la libertà è, filosoficamente parlando, un elemento trascendentale ovvero fonda una possibilità ed in particolare fonda l'esistenza di ogni uomo. Detto altrimenti, la libertà è una "meta capacità"6: essa determina lo spazio di realizzazione delle capacità umane. La possibilità di una decisione assoluta (cioè sciolta da condizionamenti) esiste in ogni essere umano e fonda secondo Hersch l'universalità dei diritti umani. Il ruolo delle dichiarazioni universali è proprio quello di tutelare i fragili confini di questa libertà, che è da un lato individuale in relazione alla sfera di applicazione, ma allo stesso tempo universale in quanto vero e proprio elemento trascendentale. Quindi, lo status filosofico dei diritti umani rivendica l'esperienza umana della libertà e di ciò se ne fanno i maggiori numi tutelari. Essi non prescrivono una vera e propria deontologia, non impongono degli obblighi perfetti⁷ ed espliciti, pertanto la loro forza normativa e giuridica è quanto mai debole se confrontata alla definizione che per esempio Lon Fuller dà di diritto come fondamento del Rule of Law. Il filosofo americano dice infatti: "il diritto consiste nell'impresa di assoggettare la condotto umana al governo di norme"8. Se prendiamo questa rigida definizione e l'applichiamo alla sfera dei diritti umani, allora è chiaro che ci troviamo nell'impossibilità di attribuire a tali diritti una status giuridico in senso forte. L'approccio che invece stiamo seguendo ci spinge ad uscire dai confini imposti da queste definizioni e ci

porta a concepire i diritti umani come qualcosa che si impone in primo luogo come fenomeno trascendentale e in quanto tale parte dall'orizzonte assoluto di esigere e garantire la realizzazione dell'individuo come essere umano dotato di quelle *capabilities* (usando il linguaggio di A. Sen) che consentono la sua realizzazione. Tale approccio è quanto mai fecondo se prendiamo in considerazione i diritti di seconda generazione, da sempre soggetti ad un trattamento diversificato (e quindi privi di una universalità riconosciuta) e sottoposti alle preferenze dei *policymakers* che a seconda degli orientamenti sono più o meno disposti a tutelarli e a garantirli.

ALCUNE FORME DI SCETTICISMO

Tracciamo ora la mappa delle teorie scettiche rispetto al nostro tema. La questione filosofica di fondo messa la vaglio dai critici e dai fautori dei diritti umani va ricercata innanzitutto nella giustificazione dell'universalismo, dell'inalienabilità che la dottrina ascrive ai diritti umani e della loro applicazione. Vediamo innanzitutto il problema dell'universalità.

Balza subito agli occhi⁹ come le disposizioni maturate in seno alle Nazioni Unite non raggiungano una piena efficacia nel fornire una effettiva cultura e tutela universale dei diritti umani, e spesso sono subordinate agli accordi internazionali che un gruppo ristretto di nazioni ha stabilito. Uno dei pochi esempi in cui si registra una notevole efficacia nella tutela dei diritti individuali in sede internazionale è di portata regionale, circoscritta alla sola Europa, ed è ascrivibile alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, elaborata dal Consiglio d'Europa, e che dispone di effettivi meccanismi di applicazione forniti dalla Commissione e dalla Corte europea di Strasburgo. Siamo, quindi, ben lontani dall'universalismo a cui i diritti umani aspirano, dal momento che la via del diritto internazionale non fornisce un'efficacia universale per la difesa dei diritti delle persone. In generale dovremmo ammettere, secondo gli scettici, che i diritti umani parlano diversi dialetti e che l'universalità è una chimera. A ciò si aggiunge il fatto che proprio i diritti di seconda e terza generazione sono ancora meno soggetti ad una supervisione giuridica universalmente riconosciuta e individualmente impugnabile, mentre gli strumenti di controllo e di reporting delle agenzie

internazionali offre solo un quadro descrittivo di una situazione su cui non si può intervenire dall'esterno se non con esortazioni, suggerimenti non vincolanti e soprattutto senza fornire strumenti finanziari, politici o giuridici volti a raggiungere gli obiettivi di protezione dei diritti o per rispettare le convenzioni internazionali.

Oltre il problema dell'universalità possono essere indicate altre forme di scetticismo. Vediamo quella in relazione all'effettiva applicazione. Secondo una consolidata tradizione giuridica i diritti per essere tali devono inglobare un meccanismo per la loro applicazione. Per i diritti umani sociali dovremmo chiederci per esempio: cosa significa realizzare il diritto ad un adeguato livello di benessere? In un'eventuale risposta ad una simile domanda non sarebbe comunque chiaro in che senso il godimento di un tale diritto possa essere ragionevolmente realizzato alla stregua dei diritti tradizionali. In altre parole non è possibile chiarire a quali obblighi e a quali diritti l'individuo è soggetto. Da ciò possiamo allora concludere che "se pensiamo che i diritti per essere tali debbano essere effettivamente applicati, allora si potrebbe essere indotti a credere [...] che l'idea di diritto umano è un concetto intrinsecamente vuoto" 10.

Un'altra forma di scetticismo molto diffusa la troviamo nel cosiddetto problema della disparità di potere¹¹ riscontrabile nelle politiche globali sulla pratica e dottrina dei diritti umani. In tempi piuttosto recenti, nei primi anni del decennio passato, tale scetticismo è stato ripreso e sviluppato, in relazione al difficile rapporto fra Occidente e paesi musulmani¹². Secondo tale impostazione, la moderna teoria dei diritti umani formatasi sostanzialmente in Europa e negli Stati Uniti, si è sviluppata come conseguenza dell'impegno delle maggiori potenze e sarebbero un derivato della politica internazionale delle maggiori potenze industriali, la cui affermazione non è immune da influenze militari ed egemoniche. Inoltre, argomentano gli scettici, ci sarebbe una cerchia ristretta di paesi influenti che, rifacendosi ai diritti umani al fine di giustificare ingerenze politiche, realizzerebbero come scopo primario qualcosa di estraneo e persino incompatibile con i propositi umanitari. Inoltre, qualora vi fosse un'autentica tutela dei diritti umani, essa è, sempre secondo una visione scettica, subordinata a obiettivi di natura strategico-politica. Stando così le cose, proseguono, è facile concludere come il contenuto stesso e l'applicazione dei diritti umani vengano distorti e piegati ai fini degli interessi delle nazioni

più influenti. Perciò, concludono, i diritti umani possono apparire come un meccanismo di dominazione, mascherato dall'ideologia, piuttosto che uno strumento di emancipazione. Questa è una critica radicale, inserita in una concezione profondamente realista della politica internazionale, ma trascura totalmente il contenuto intrinseco dei diritti.

Un'ultima forma di scetticismo che tratteremo è di natura pragmatica. Essa viene dal giudizio empirico secondo cui né l'accettazione, né gli obblighi dei trattati sui diritti umani, né gli sforzi internazionali hanno un effetto sul comportamento degli stati. Come è evidente qui si mette in dubbio l'esistenza di una vera e propria forza applicativa della legislazione sui diritti umani. Secondo i fautori di quest'impostazione la legge ha bisogno di sovranità e legittimità per godere di un'autorevolezza sufficiente, tale da imporre l'applicazione dei diritti. Ma che cosa significa "imporre" il diritto, per esempio, di uno standard di vita adeguato? È possibile certo immaginare un governo che adotta una serie di iniziative volte a sostegno del reddito e dei servizi essenziali, ma è evidente che il termine "imposizione" ha un significato del tutto diverso rispetto a quello giuridico, che non ha nulla di vincolante nel senso giuridico.

L'influenza, inoltre, dei trattati internazionali si smorza quando ci sono decisioni che toccano il quadro generale del panorama delle scelte economiche. L'effettività è minata dalla mancanza di governance. In generale, secondo questa critica, c'è la consapevolezza che "un valore non può essere considerato come un diritto se non c'è alcun agente che può essere tenuto sotto un dovere che lo soddisfa" sostiene Beitz. Se poi si arriva alla conclusione che la tutela di un diritto ha un costo troppo elevato, allora questo non può essere considerato un diritto reale.

Alcune di quelle fin qui viste sono posizioni più o meno ideologiche e di principio, ma accanto ad esse abbiamo anche teorie che partono dall'osservazione della realtà dei fatti e, connettendosi ad assunzioni politiche e filosofiche generali, restituiscono una visione molto pessimistica dei diritti umani. Questi argomenti non sono posti male o fallaci, ma indicano una reale mancanza di forza dei diritti umani e ne segnalano le criticità. Occorre, tuttavia, guardare oltre e cambiare la prospettiva. Nelle pagine seguenti seguiremo l'idea secondo cui i diritti umani sono una pratica globale, in

primo luogo discorsiva e politica allo stesso tempo e in minima parte giuridica. Secondo Beitz, ma anche secondo Sen [citare fonte], occorre concepirli come "un insieme di modi o strategie di azione per le quali la violazione delle norme può valere come motivo di azione. La pratica esiste dentro una comunità discorsiva globale che li fornisce e li usa nella deliberazione e nella discussione su come agire". Tali norme hanno espressione nelle forme classiche delle convenzioni e delle dichiarazioni e rappresentano quello che Beitz chiama "emergent practice"¹³. Prima di giungere a questo punto è bene soffermasi sulla cosiddetta "rivoluzione giuridica" che, da un punto di vista più strettamente giuridico si è sforzata di dare risposte allo scetticismo, ancorandosi al Diritto e seguendo la via della jurisprudence.

LA RIVOLUZIONE GIURIDICA E IL PROBLEMA DELL'IMPLEMENTAZIONE

Soffermiamoci brevemente sugli sforzi di assoggettamento giuridico della sfera dei diritti umani e sul loro effettivo successo. Fra i casi di maggior successo della via giuridica troviamo i lavori che hanno portato alla stesura della *Convenzione europea dei diritti umani* firmata a Roma nel 1950. Essa esercita, fra le nazioni che l'hanno sottoscritta, un effettivo vincolo attraverso un tribunale ad hoc, costituito dalla corte europea di Strasburgo. Ma come abbiamo detto poc'anzi è priva di quella caratteristica di universalità che dovrebbe essere alla base dei diritti umani.

Sulla base di questo successo della Corte europea e dei suoi limiti immanenti, occorre chiedersi, in linea generale, sotto quali condizioni lo strumento giuridico riesce a promuovere effettivamente i diritti umani? La domanda potrebbe essere ulteriormente generalizzata in questo modo: è la Legge lo strumento migliore per la promozione e la tutela dei diritti umani? Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, gli scettici e molti filosofi insistono sulla discrasia fra diritto e applicazione della norma. Nel corso del Novecento fino ai giorni nostri cè, invece, chi ha insistito su questa via e ne ha rivendicato i risultati e l'efficacia empirica.

La cosiddetta rivoluzione giuridica, secondo i loro fautori, permette di fornire i criteri di riconoscimento, di promozione e protezione dei diritti

umani. In sostanza, un aspetto caratterizzante la moderna cultura dei diritti umani è l'enfasi con la quale essi non sono concepiti solo come propositi morali, ma anche, e soprattutto propositi legali che trovano applicazione nelle corti di giustizia, siano esse nazionali o internazionali. Secondo questa dottrina¹⁴, quindi, la cultura dei diritti umani si affida pienamente al principio del *Rule of Law* e da esso trae forza. Secondo la dettagliata analisi di D. Bouchener, il fulcro attorno a cui ruota l'argomentazione dei fautori della rivoluzione giuridica è la consuetudine, una delle più importanti fonti del diritto internazionale e dei paesi di *common law*.

Va riconosciuto in particolare il ruolo dei tribunali speciali che con la loro attività giudiziale hanno reso possibile il consolidamento della consuetudine. Volendo fare un paio di esempi possiamo ricordare come, sulla base di principi consuetudinari, si sia giunti alla costituzione di tribunali penali come quello della ex Yugoslavia o del Ruanda¹⁵. Il successo politico, etico e giuridico del tribunale della ex Yugoslavia e del Ruanda ha rappresentato una pietra miliare per il progressivo sviluppo dei diritti umani internazionali e ha fatto ben sperare riguardo l'estensione e la tutela dei diritti umani seguendo una la giuridica. Questo perchè i tribunali costituiscono il rafforzamento della consuetudine e sono in grado di creare un punto di riferimento autorevole, in grado di fondare un paradigma giuridico che influenza la prassi legislativa locale e internazionale, diventando sempre di più patrimonio comune delle nazioni.

Questa, a grandi linee, è la consapevolezza dei fautori della rivoluzione giuridica: i tribunali *ad hoc* a difesa dei reati contro i diritti umani rafforzano e rinvigoriscono l'importanza della legge consuetudinaria nello sviluppo di una *common law* umanitaria. Ma ciò a nostro avviso vale per i crimini più efferati contro l'umanità come quelli per i quali si sono costituiti i più importanti tribunali penali della storia (Norimberga, Tokyo, Yugoslavia, Ruanda), in cui l'opinione pubblica internazionale riesce a essere concorde sulla necessità di punire, ma agiscono tuttavia in un ambito molto limitato seppure importante e non toccano altre sfere dei diritti umani come quelle sui diritti di seconda generazione. I tribunali internazionali, con la sola eccezione della *Corte europea dei diritti dell'uomo*, non riescono a supplire al bisogno di certezza che certi diritti umani fondamentali richiedono, in quanto meno definibili (come per esempio il diritto ad avere un tenore di vita sufficiente a garantire

una vita sana, sancito dall'art. 25 della Dichiarazione Universale del 1948) ma che oggi costituiscono la vera frontiera dello sviluppo umano e il vero nodo della discussione giuridico filosofica sui limiti dell'*effettività* dei diritti umani.

Per meglio analizzare il punto in questione dobbiamo soffermarci brevemente sul problema dell'implementazione dei diritti umani. I termini della questione vengono così posti¹⁶: il paradigma giuridico che ha ispirato l'estensione delle carte internazionali sui diritti dell'uomo, presume¹⁷ che i diritti umani debbano venir incorporati nel sistema legale domestico secondo le modalità di quest'ultimo, non in contrasto con i principi di fondo delle Nazioni Unite, e debbano venir applicati nei tribunali nazionali nel rispetto delle leggi e delle procedure interne ai singoli Stati. In questo quadro il ruolo delle istituzioni internazionali è quello di vigilare, consigliare e ammonire¹⁸. Tuttavia, la realtà è più complessa. Come abbiamo già detto, tale paradigma funziona bene in Europa con la Corte europea dei diritti dell'uomo, che gode di un effettivo potere riconosciuto dagli Stati sottoscrittori. Per il resto il problema dell'implementazione e del rispetto dei diritti umani si deve adattare ad una pluralità di situazioni e di ostacoli che esigono modelli di comportamento e strategie diverse, di cui quella giuridica è la meno applicabile e la meno utilizzabile in contesti particolarmente delicati. Nella sua dettagliata analisi di questo tema, Beitz riconosce sei tipi di paradigmi di implementazione. Le tipologie sono le seguenti: 1. Responsabilità (Accountability) 2. Incentivo, 3. Assistenza 4. Contestazione domestica e conflitto; 5. Obbligo; 6. Adattamento esterno.

Con Responsabilità agiamo nell'ambito del paradigma giuridico: le agenzie previste dai trattati hanno facoltà di agire all'interno degli stati aderenti ai trattati internazionali secondo il ruolo affidato loro dal diritto internazionale. Abbiamo già fatto cenno alle debolezze di tale paradigma, anche se il ruolo sempre più ampio dei consessi internazionali e la presenza di importanti ONG è una forma di controllo notevole e costituiscono un elemento di deterrenza contro gli abusi.

Il sistema dell'Incentivo si concentra sulla *via diplomatica* e sulla costruzione di una serie di incentivi volti a indurre gli stati e i loro governi a rispettare le linee stabilite dai trattati. Questi possono essere: trattamenti commerciali preferenziali, assistenza sociale, rafforzamento dei legami

e dell'interscambio etc. "L'uso degli incentivi per incoraggiare il rispetto dei diritti umani", sostiene Beitz, "è diventato più diffuso dagli anni Settanta, quando gli Stati Uniti, seguiti da alcuni stati europei e dal Giappone, [...], adottarono la protezione dei diritti umani come obiettivo di politica estera"¹⁹. In questa categoria rientra anche la condizionalità con cui istituti finanziari come la Banca Mondiale o il Fondo monetario internazionale erogano i propri prestiti per lo sviluppo.

Veniamo al concetto di Assistenza. A sorreggere questa idea è il fatto che alcuni Stati possono non aver la capacità economica necessaria per garantire un sistema universale di tutela della persona o abbiano un assetto istituzionale che ne impedisce la completa implementazione (p. es. i tribunali non hanno personale sufficiente o qualificato; oppure non si è in grado di organizzare elezioni che rispettino gli standard internazionali di obiettività). In questo ambito è fondamentale il ruolo dell'assistenza degli organismi internazionali, delle agenzie delle Nazioni Uniti o delle singole ONG al fine di rimuovere gli ostacoli alla creazione delle basi per la tutela dei diritti.

Per quanto riguarda la Contestazione domestica e conflitto, ci limitiamo a dire che gli attori internazionali possono svolgere un importante ruolo di supporto alle voci di dissidenza che si battono per i diritti, per le libertà civili e per una più equa distribuzione del reddito. In questa situazione è fondamentale la sinergia fra gli attori esterni e la società civile locale, che si fa portatrice dell'istanza di cambiamento. Gli attori esterni giocano un ruolo di paradigma, di supporto e di sostegno concreto all'implementazione delle istanze²⁰.

La più drammatica forma di implementazione dei diritti umani è quella che prevede l'uso di una forza coercitiva con cui esercitare l'Obbligo (sanzioni economiche, embarghi, etc.). In assenza di una capacità internazionale di agire stabilita, l'ingerenza è stata utilizzata da Stati o da una coalizione di Stati, a volte col bene stare di un'autorizzazione internazionale. Negli ultimi due decenni gli esempi di questo tipo di implementazione abbondano e sono parte costitutiva del concetto di "guerra umanitaria" più volte richiamato per giustificare interventi bellici.

Abbiamo infine l'Adattamento esterno. I paradigmi implementativi che abbiamo fin qui elencato si basano sul presupposto di un intervento esplicito

degli attori internazionali, governativi e non. Ma c'è un'altra via, forse la più interessante: quella di un percorso autoctono e interno verso una piena diffusione dei diritti umani. Questa idea nasce dal principio secondo cui una società è in grado di interiorizzare gli stimoli che vengono dall'esterno facendo crescere a livello locale la spinta verso una discussione aperta volta ad estendere e tutelare i diritti. Questo punto sarà oggetto proprio della riflessione di Sen e la analizzeremo in dettaglio.

Concludendo questo paragrafo possiamo dire che il problema dell'applicazione dei diritti umani passa solo in minima parte per la via giuridica, nonostante i tentativi in parte riusciti di incrementarne l'importanza. Infatti nei paradigmi implementativi essa trova ben poco spazio in quanto i meccanismi di diffusione dei diritti umani trovano diverse vie per il loro funzionamento e adattamento ai vari contesti e alle varie situazioni.

L'APPROCCIO DELLE CAPABILITIES E IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

Abbiamo fin qui riportato alcune fasi del dibattito fra diversi approcci ai diritti umani. Si è visto in particolare come il problema dell'implementazione non abbia un'unica soluzione ma si adatta alle diverse circostanze. Pertanto possiamo dire che le azioni (giuridiche, legislative e politiche) che mirano a proteggere i diritti umani hanno, in termini filosofici, la caratteristica dell'emergenzialità, ovvero si strutturano per rispondere a istanze concrete. Assodato questo, occorre però vedere se ci sono dei principi di fondo tali per cui ai diritti umani possiamo conferire uno status ontologico più solido e tale da superare l'approccio scettico o le prese di posizione meramente ideologiche. Per fare ciò ci soffermeremo sulla riflessione che recentemente ha svolto il premio nobel per l'economia A. Sen proprio su questo tema, utilizzando il concetto di capabilities.

Cosa intende Sen per approccio delle *capabilities*? Qual è l'aiuto che ci fornisce nel comprendere il ruolo dei diritti umani in generale e sociali in particolare? "L'approccio delle capacità misura il vantaggio individuale in ragione delle capacità che la persona ha di fare quelle cose a cui assegna un valore"²¹. Da questa definizione emerge subito come l'attenzione si sposti

dall'utilità alla libertà. Questo è un passaggio fondamentale in quanto il livello di benessere individuale non viene più misurato in termini di utilità, e quindi nel possesso e nel godimento di beni attraverso l'utilizzo del reddito disponibile, ma in termini di possibilità a raggiungere i propri fini. Quella di cui parla Sen è una libertà che include l'opportunità di stabilire valori per un soggetto o un'intera collettività. Il concetto di capability è quindi intimamente legato alla nozione di libertà. Sul versante dei diritti, quindi, è evidente che c'è un ribaltamento dell'impostazione generale: ponendo al centro della riflessione dei fini dei diritti umani sociali la disparità delle capacità nel rilevamento delle diseguaglianze sociali, le soluzioni al problema vengono generalizzate e il reddito diventa una componente accessoria e non sostanziale per l'eliminazione delle barriere ad uno sviluppo sociale complessivo. Tale approccio non coincidendo con un'idea totalmente egalitaria alla Rawls, non cade nei paradossi di un egualitarismo astratto; inoltre non si traduce con una visione incentrata solo sull'aumento del reddito e non rimane indifferente a come tradurre questo reddito in realizzazioni e attuazioni.

Secondo Sen quello che conta sono i cosiddetti funzionamenti umani (fuctioning) ed è ad essi che occorre dare valore. Possono essere di diverse specie e di diversa natura e coincidono con ciò a cui mirano i diritti umani: diritto ad essere ben nutriti; avere aspettative di vita ampie, realizzare ambizioni individuali, etc. Le capabilities non sono altro che le possibilità di realizzare dei functioning. Tale approccio si concentra sulla vita umana e sui suoi effettivi contenuti, a ciò che gli uomini assegnano valore e non sui livelli di utilità, passando dai mezzi (il reddito, il Pil, il Pil pro-capite) alle effettive opportunità di realizzare i propri fini. Così facendo, Sen ci fa capire che i mezzi necessari a una vita umana soddisfacente non coincidano con i suoi fini. Ciò consente di espandere in modo cospicuo la portata dell'analisi valutativa e in particolare consente di cambiare l'impostazione generale della discussione sui diritti umani sociali: sotto queste nuove premesse essi assumono davvero il ruolo di principi regolatori volti a tutelare le capabilities e non singole esigenze legate al reddito o richiamandosi all'utilità individuale. I diritti umani così concepiti diventano l'agenda politica primaria in quanto coincidono con gli obiettivi e gli obblighi che uno Stato ha nei confronti della collettività che governa. Tale obbligo passa in primo luogo dalle garanzie di libertà.

Ma possiamo spingerci oltre. Sen, insistendo sulla necessità di passare dal risultato all'opportunità, riesce a superare anche l'approccio fenomenologico-trascendentale di Hersch e rimane legato ad una serie di risconti oggettivi nel comportamento dei legislatori e dei politici: l'attenzione per i problemi di implementazione è sempre molto presente nella visione pragmatica di Sen. Tuttavia l'aver focalizzato la sua attenzione sulle *capabilities*, lo pone nella condizione di non scivolare nello scetticismo e in osservazioni empiriche sullo stato di fatto di diritti umani e sulle difficoltà che abbiamo esposto. In questo discorso l'unico presupposto davvero fondante è la libertà di scegliere e di mettere gli individui nelle condizioni di dare una direzione alla propria vita per realizzarsi secondo le proprie aspirazioni.

Vediamo ora nel dettaglio come queste premesse possono essere utilizzate per capire concretamente il significato e l'ammissione dei diritti economici e sociali, i cosiddetti diritti di wefare. La Dichiarazione del 1948 li include per la prima volta nella storia. Da allora, la politica, a cominciare dai paesi occidentali, ha elaborato leggi sempre più garantiste e sistemi di tutela sociale sempre più ampi. I diritti di seconda generazione sono diventati una voce fondamentale nel programma delle riforme istituzionali. Ma assodato ciò ritorna la nostra domanda: come questo approccio riesce a dare risposte che la via giuridica non è in grado di dare? Come accertare l'ammissibilità dei diritti umani? A tal proposito Sen osserva: "come altre affermazioni etiche la cui ammissibilità va verificata mediante un esame imparziale, i pronunciamenti sui diritti umani si basano sull'implicito presupposto che la validità delle istanze etiche ad essi sottese sia in grado di reggere ad un esame aperto e informato"22. Il requisito per la crescita di queste istanze è la cosiddetta imparzialità aperta, ovvero la possibilità di poter accogliere le diverse esigenze espresse dai cittadini e dalla società civile. Tutto ciò però non basta: affermare, in un ambito discorsivo aperto, che una certa libertà (p. es. libertà dal bisogno) sia talmente importante da dover essere considerata un diritto umano necessita di essere convalidato in una valutazione ben ponderata: i suoi fautori si dovranno adoperare affinché le loro idee trovino massimo consenso possibile. All'atto pratico non si dà alcuna verifica pubblica condotta a livello mondiale che possa convalidare i diritti umani ed in ciò Sen ne riconosce la loro intrinseca debolezza. Ciononostante ad

essi va riconosciuto il grande merito di costituire l'orizzonte di azione di una comunità politica. Il legame con il consesso internazionale si ha dal momento che l'ampliamento dei diritti è più forte quando in tale sede esso è ben affermato con convenzioni, dichiarazioni e intenti che, secondo Sen, non necessitano di tribunali ad hoc o di vie coercitive per garantirne la difesa, ma solo di una democratica e aperta condivisione.

Utilizzando le parole di Beitz possiamo affermare che i diritti umani "fungono da pietra di paragone etica, parametro in base al quale giudicare e criticare le istituzioni interne, parametro su cui calibrare le istanze per la riforma delle stesse e, in misura crescente, parametro di valutazione delle strategie e dei comportamenti delle istituzioni economiche e politiche internazionali"²³. L'importanza della libertà come agorà di espressione dei diritti umani sociali è una costante dalla quale non si può prescindere e su cui sono concordi tutti: da Hersch a Sen, ai giuristi. Accanto alla libertà però non può mancare la volontà di formulare modi e mezzi per far sì che certi diritti vengano rispettati (come è possibile garantire p. es. il diritto alla salute senza preventivare una spesa pubblica in grado di fornire i livelli minimi di assistenza, strutture e personale in grado di garantire l'efficacia di tale diritto?).

A questo punto, per comprenderne la natura etica, è importante entrare nei dettagli della morale dei diritti e capire se gli interessi sono elementi alternativi al concetto di capabilities per la costituzione del fondamento dei diritti umani. Secondo J. Raz "i diritti costituiscono il fondamento della necessità di agire nell'interesse di altri soggetti"²⁴. Ma Sen, per criticare questa idea, si chiede in primo luogo se una teoria dei diritti umani che abbia come suo fondamento l'interesse sia una mossa adeguata per costruire una teoria generale del diritto e di quelli umani nel nostro caso. Per il premio nobel per l'economia è questo un passaggio che deforma la natura e la portata dei diritti umani: non si può contrapporre ad essi l'idea di un diritto che fa riferimento agli interessi, che per loro natura possono essere conflittuali e concorrenti e in generale si basano su una visione individualistica del diritto e della società. Essi tendono a restringere l'ambito di azione e a circoscrivere l'abito delle libertà. Quindi se al centro c'è l'interesse non potrà esserci la libertà e una teoria dei diritti umani non potrà essere che risultare monca, dato che viene posto alla base di essa un principio limitativo e statico e non dinamico,

come quello che poggia sulla libertà e sulle *capabilities*. Se invece "si ammette che le libertà sono importanti perché danno alla persona la facoltà di scegliere (a prescindere dal fatto che le sue scelte rispondano al suo interesse personale o a tutt'altro) e di vivere la sua vita alla luce delle sue personali priorità [...], allora una concezione dei diritti umani basata sull'interesse non può non risultare inadeguata"²⁵.

CONCLUSIONI: OLTRE LA VIA LEGISLATIVA?

Qual è il punto fermo, se c'è, della querelle fra i sostenitori della via giuridica dei diritti umani, gli scettici che negano la loro efficacia e chi come alcuni filosofi ne difendono il significato etico e morale, pur ammettendo la problematicità intrinseca di questa tipologia di diritti, soprattutto quelli sociali?

Cominciamo col dire che in un periodo, come quello attuale caratterizzato dal grande sviluppo economico dei paesi emergenti non corrisponde spesso un'altrettanta sensibilità per le problematiche relative allo sviluppo umano, sociale e ambientale²⁶ e, nonostante gli elevati tassi di crescita, non si è in grado di tutelare alcuni dei diritti umani che le Nazione Unite intendono difendere. Già questa semplice osservazione ci fornisce un'evidenza empirica della debolezza della via giuridica dei diritti umani, benché la cosiddetta rivoluzione giuridica abbia contribuito moltissimo alla cultura dei diritti umani, alla loro definizione e alla loro implementazione. Lo scetticismo non deve tuttavia togliere significato alla più lunga e complessa via etica, la vera, secondo alcuni, capace di disegnare una società più giusta fondata come vuole Sen sulle possibilità di sviluppo degli uomini e sul loro diritto ad essere uomini e a realizzarsi secondo le proprie competenze e aspirazioni

La forza dei diritti non risiede nella loro natura giuridica, ma nella loro forza etica. Essi esigono da chi ha in mano le sorti di uno Stato, il loro riconoscimento in ogni singolo individuo sotto forma di rispetto di certe libertà e non nel loro essere riconosciuti come giuridicamente formalizzati e possedenti un proprio valore giuridico. Parliamo quindi di un riconoscimento etico dei diritti che possono sussistere anche senza una codifica giuridica o di una loro interpretazione in forma di legge.

L'identità dei diritti classici e i diritti umani va tenuta ben distinta. Pur senza approfondire l'ampissimo tema, possiamo dire con due slogan che se per Bentham i diritti sono figli della legge, per Hart i diritti umani sono genitori della legge in quanto fonte di ispirazione. Se quest'idea non ha difficoltà ad essere accettata, in quanto ha riscontri numerosi nella storia dei tribunali sui diritti umani, Sen si chiede se però la funzione dei diritti umani si esaurisce qui, ovvero nella sfera morale e come "ideale regolativo" di una società. Dire che i diritti umani coadiuvano la nascita di legislazioni più attente ai diritti umani non significa affermare che l'importanza dei diritti umani risieda esclusivamente nel suggerimento o nella determinazione di ciò che può o potrebbe tradursi in oggetto di disposizioni giuridiche coercitive. Limitare a questo aspetto i diritti umani è fuorviante secondo Sen poiché accanto a ciò, le istanze morali che i diritti umani vogliono promuovere hanno bisogno di istanze concrete di affermazione e applicazione. Ed è qui che la parte legislativa emerge nella sua importanza. A contribuire ad espandere la sfera dei diritti concorrono, oltre alle discussioni pubbliche di soggetti come partiti politici e società civile, anche le ONG attive sui territori e gli organismi internazionali e di ciò Sen è pienamente consapevole: senza il veicolo di una società libera e attiva i diritti umani non potrebbero mai concretizzarsi nella realtà e rimarrebbero relegati nella sfera dei principi etici.

Il rapporto fra diritto umano e legge corre su un filo sottile e fragile²⁷. La via legislativa ci induce a pensare che se una comunità ritiene importante un diritto umano sarebbe auspicabile sancirlo attraverso leggi apposite, o come direbbe Hart, dare ad esso "una disposizione giuridica coercitiva". Ma, fa notare Sen, questa potrebbe essere una via sbagliata. Infatti, imbrigliare sotto una veste giuridica un diritto umano in certi contesti potrebbe portare a spiacevoli conflitti culturali oltre al fatto che una comunità potrebbe non interiorizzarlo come valore morale ma sentirlo solo come norma impositiva (si pensi alle istanze di maggiori libertà delle donne nei paesi musulmani o induisti). Secondo Sen una via più solida, anche se più lenta e tortuosa, è rappresentata dal ruolo che elementi non strettamente legali e giuridici possono giocare in quest'ambito. Egli sostiene che attraverso "la comunicazione, le pressioni, le denunce e un dibattito pubblico ben informato, i diritti umani possono esercitare una certa influenza senza

dipendere necessariamente da norme di legge coercitive"²⁶. Per difendere certi diritti non occorre guardare al diritto, o meglio, non occorre attendere che essi vengano tradotti in precetti o divieti, ma li si può garantire attraverso il mezzo del dibattito aperto in cui far venire a galla il significato etico di tali norme e in questo modo predisporre l'opinione pubblica a interiorizzarlo nel proprio sistema culturale di riferimento. Detto ancora con Sen: "La prospettiva centrata sui diritti umani, non affida la sua efficacia sempre e soltanto all'idea di avanzare proposte per ipotetiche norme di legge"²⁷.

Occorre precisare però che Sen non ritiene affatto secondario il ruolo della legge, che è ben riscontrabile nel processo storico che ha visto l'affermazione dei diritti umani dal 1948 in poi ed è ben visibile nelle costituzione e nelle legislazioni di molti paesi con espliciti riferimenti ai diritti umani, anche sociali. Ciò su cui Sen insiste è la *non esaustività* del metodo legislativo per l'affermazione di tali diritti. Essi sono qualcosa di più ampio e non sempre soggetto a norme giuridiche. Sen allo stesso tempo non smette di riconoscerne l'importanza. Infatti chiarisce: "nella tutela e nella promozione dei diritti umani le numerose vie che si affiancano a quella legislativa sono non solo alternative, ma anche complementari: per l'effettiva applicazione di nuove leggi sui diritti umani, per esempio, il controllo e la pressione dell'opinione pubblica possono svolgere un ruolo decisivo"²⁸. L'etica dei diritti umani quindi si può avvalere di diversi strumenti di cui la via giuridico-legislativa è solo quella più profonda e vincolante, ma non è l'unica e in certi contesti nemmeno la più efficace o opportuna.

Da quest'ultima osservazione riemerge con forza la priorità che in questo discorso assume il tema della libertà: quello spazio di discussione che rende possibile l'incremento della sensibilità verso la tutela e la promozione dei diritti umani, con il loro statuto etico, è proprio la libertà [Sen libertà di che cosa]. Senza di essa questo flusso virtuoso di sviluppo non sarebbe neppure pensabile. Ciò accumuna Hersch e Sen e ci permette di dire che la libertà, sia essa una condizione trascendentale o l'elemento costituente delle *capabilities*, è ciò che consente all'uomo di godere del diritto fondamentale e fondante: quello di essere uomo.

Bibliografia

- Bobbio N. (1999). Teoria generale della Politica, Einaudi. ISBN 9788806199852.
- Boucher D. (2009). The Limits of Ethics in International Relations: Natural Law, Natural Rights, and Human Rights in Transition, Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199203529.
- Charles R. Beitz (2011). *The Idea of Human Rights*, Oxford: Oxford University Press. 10.1093/acprof:oso/9780199572458.001.0001.
- Habermas J. (2001). *Morale Diritto, Politica*, Torino: Edizioni di Comunità. ISBN 8806129333.
- Hersch J. (1971). *Il diritto di essere uomo*. Traduzione di Emilio Marini, Società Editrice Internazionale.
- O'Neill O. (2000). *Bound of Justice*, Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 052144232X.
- Rawls J. (2008). Una teoria della giustizia, Milano: Feltrinelli. ISBN 9788807100222.
- Raz J. (2010). *Human Rights without foundations*, in S. Besson and J. Tasioulas, *The Philosophy of International Law*, Oxford: Oxford University Press. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.999874.
- Sen A. (2010). L'idea di Giustizia, Mondadori. ISBN 9788804608578.
- Sitek, M., Such-Pyrgiel, M. (2018). *Wpływ cyberkultury na prawa człowieka*. Journal of Modern Science, 39(4), 201-215. https://doi.org/10.13166/jms/101510.
- Sunstein C.S. (1990). After the Rights Revolution; Recovering the regulatory state, Cambridge (MA): Harvard University Press. ISBN 9780674009097.
- Tafaro, S. (2018). *Essential rights today. Reconfiguration and priorities*. Journal of Modern Science, 36(1), 67–91. https://doi.org/10.13166/jms/90175.
- Vida S. (2012). *Diritti umani e umanità : a partire da Jeanne Hersch, in Diritti umani e soggetti vulnerabili*, Giappichelli Editore. ISBN 9788834827574.
- Weber M. (1968). Economia e Società, Milano: Edizioni di Comunità, vol. I. ISBN 9788879899307.

Endnotes

- Come vedremo più avanti fra i maggiori problemi c'è quello dell'implementazione dei diritti umani di seconda generazione. S. Casssese fa notare come già nella dichiarazione universale del 1948 questo problema fosse ben presente agli estensori del documento, cfr. l'art 29.
- ²⁾ Cfr. J. Habermas, Morale, Diritto, Politica; Edizioni di Comunità, Torino, 2001, p. 8.
- ³⁾ Cfr. J. Habermas, op. cit., pp. 5–41.
- ⁴⁾ Per una discussione sul concetto di giusnaturalismo in relazione ai diritti umani, tema dalla bibliografia sterminata, ci limitiamo a rinviare ad un classico italiano: N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, Einaudi, Torino 1999, pp. 431–466.
- ⁵⁾ Come vedremo in seguito da questo idea si muoverà, anche se da presupposti teorici molto diversi Amartya Sen.
- ⁶⁾ Cfr. S. Vida, Diritti umani e umanità: a partire da Jeanne Hersch, in *Diritti umani* e soggetti vulnerabili, Giappichelli Editore, 2012.
- ⁷⁾ il termine *obblighi perfetti* va inteso in senso tecnico e si contrappone a quello di *obblighi imperfetti*, cioè di obblighi non perfettamente determinati ma che appartengono ad una speciale categoria dei doveri. Questo è un tema ampiamente sviluppato da I. Kant a cui rimando (cfr. in particolare la *Fondazione della metafisica dei costumi* e la *Critica della ragion pratica*).
- 8) L. Fuller, La moralità del diritto, Giuffrè editore, Milano, 1986, p. 142.
- ⁹⁾ Cfr. l'analisi di D. Boucher, *The limits of ethics in International relations*, Oxford University Press, Oxford 2009.
- ¹⁰⁾ Beitz, The idea of Human Right, Oxford University press, 2011, p. 3. Cfr anche R. Guess, *History and illusion in Politics*, Cambridge University Press, 2001.
- 11) Cfr. Beitz, op. cit., pp. 5-6.
- 12) Cfr. T. Evans, The politics of Human Rights, London, Pluto Press, 2005, capitolo 2. Oppure D. Kennedy, The dark Side of Virtue: Reassessing International Humanitarianism, Princeton, Princeton University Press, 2004, pp. 3-36.
- 13) Cfr. Beitz, op. cit. p. 42-44.
- ¹⁴⁾ Fra i fautori di questa impostazione possiamo inserire le riflessioni di H. L. A. Hart, Anne-Marie Slaughter etc. Un'analisi ben documentata di questo problema la si può trovare in M. Ignatieff, a cui si deve riconoscere la paternità della locuzione "rivoluzione giuridica", in Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton University Press, Princeton, 2001.

- ¹⁵⁾ Buchanan argomanta questa osservazione scrivendo: "la legge consuetudinaria fu particolarmente importante nella formazione del Tribunale penale internazionale per la ex Yugoslavia. Gli estensori dello statuto costituente il Tribunale intendevano evitare le criticità rilevate nei Tribunali di Norimberga e Tokyo, in cui gli imputati furono portati in giudizio per crimini formulati dopo i fatti contestati, in violazione di uno dei più importanti formule della legge, il principio secondo cui nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege". (op. cit. p. 322).
- ¹⁶⁾ Cfr. Beitz, op. cit., pp. 31–42.
- ¹⁷⁾ Cfr. in particolare l'art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.
- L'esigenza di creare agenzie di controllo è nata proprio per rispondere alla mancanza di una diretta connessione fra le carte dei diritti e la realtà dei singoli stati. Tutto ciò a partire dalla Conferenza di Helsinki del 1975.
- 19) Cfr. Beitz, op. cit., p. 35.
- Per uno studio più dettagliato di questo caso specifico si rimanda a B. Simmons, Mobilizing for Human Rights: Internazional Law in Domestic Politics, Cambridge University Press, New York, 2009. Cfr. anche S. E. Merry, Human Rights and Gender Violence: Traslating International Law into Local Justice, University of Chicago Press, Chicago, 2006, pp. 228–9.
- ²¹⁾ Cfr. A. Sen, L'idea di giustizia, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2010, p. 241.
- ²²⁾ Cfr. A. Sen, op. cit. 242.
- ²³⁾ Cfr. C. Beitz, *Human Rights as Common Concern*, in "American Political Science Review, 95, 2001, p. 269.
- ²⁴⁾ J. Raz, *The Morality of Freedom*, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 180.
- ²⁵⁾ Cfr. A. Sen, op. cit, p. 384.
- ²⁶⁾ Sitek, M., Such-Pyrgiel, M. (2018). Wpływ cyberkultury na prawa człowieka. Journal of Modern Science, 39(4), 201-215. https://doi.org/10.13166/jms/101510
- ²⁷⁾ Tafaro, S. (2018). Essential rights today. Reconfiguration and priorities. Journal of Modern Science, 36(1), 67-91. https://doi.org/10.13166/jms/90175
- ²⁸⁾ Cfr Sen, op. cit. p. 371.
- ²⁹⁾ Ibidem.
- ³⁰⁾ Cfr. A. Sen, op. cit., p. 372.